

Modalità di fatturazione verso il Comune di San Giuliano Terme

Si informano i fornitori del Comune di San Giuliano Terme che **TUTTE le fatture o richieste equivalenti di pagamento devono essere inviate** al Protocollo del Comune di San Giuliano Terme, Via G.B. Niccolini 25, preferibilmente in formato .PDF, **tramite e-mail all'indirizzo:**

comune.sangiulianoterme@postacert.toscana.it

L'invio in formato cartaceo, *solo come forma alternativa e non aggiuntiva*, in caso di impossibilità all'invio in formato elettronico dovrà essere indirizzato a:

Comune di San Giuliano Terme
Via G.B. Niccolini 25
56017- San Giuliano Terme

Fatture: dati aggiuntivi

Si ricorda inoltre che l'art. 42 del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni nella Legge n. 89 del 23/06/2014, a decorrere dal 1° luglio 2014, prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche della tenuta del registro delle fatture sul quale devono essere annotate una serie di informazioni aggiuntive rispetto al passato.

Occorre pertanto, che sulle fatture o sulle richieste equivalenti di pagamento venga riportato:

- il **codice CUP** (ove previsto);
- il **codice CIG**, (comunicato dal responsabile del servizio che ha commissionato la prestazione) tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13/8/2010, n. 136 (fattispecie che deve essere esplicitata sulla fattura);
- la **scadenza** nei termini previsti dal contratto sottoscritto o dal buono d'ordine;
- il **numero di impegno di spesa** assunto dal Comune e comunicato al fornitore al momento della sottoscrizione del contratto o tramite il buono d'ordine, dal parte del responsabile del servizio che ha commissionato la prestazione.

Norme di riferimento:

D.L. 66/2014, convertito con modifiche nella L. 89/2014 (testo coordinato)

Art. 42.

Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni

1. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, a decorrere dal 1° luglio 2014, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 adottano il registro unico delle fatture nel quale entro 10 giorni dal ricevimento sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti. E' esclusa la possibilità di ricorrere a registri di settore o di reparto. Il registro delle fatture costituisce parte integrante del sistema informativo contabile. Al fine di ridurre gli oneri a carico delle amministrazioni, il registro delle fatture può essere sostituito dalle apposite funzionalità che saranno rese disponibili sulla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Nel registro delle fatture e degli altri documenti contabili equivalenti è annotato:

- a) il codice progressivo di registrazione;
- b) il numero di protocollo di entrata;
- c) il numero della fattura o del documento contabile equivalente;
- d) la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente;

- e) il nome del creditore e il relativo codice fiscale;
- f) l'oggetto della fornitura;
- g) l'importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati;
- h) la scadenza della fattura;
- i) nel caso di enti in contabilità finanziaria, gli estremi dell'impegno indicato nella fattura o nel documento contabile equivalente ai sensi di quanto previsto dal primo periodo del presente comma oppure il capitolo e il piano gestionale, o analoghe unità gestionali del bilancio sul quale verrà effettuato il pagamento;
- l) se la spesa è rilevante o meno ai fini IVA;
- m) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- n) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- o) qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria.

D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni:

art. 191 comma 1

Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione delle spese.

1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio*omissis*... Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. *Omissis*... il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Si informano altresì i fornitori del Comune di San Giuliano Terme che a partire dal 31/03/2015, secondo quanto disposto dall'art. 25 del suddetto D.L. 66/2014, **TUTTE** le pubbliche amministrazioni, enti locali compresi, dovranno ricevere le fatture esclusivamente in formato elettronico.

Pertanto:

dal 31 marzo 2015 tutte le fatture e richieste equivalenti indirizzate a pubbliche amministrazioni dovranno essere emesse nel formato elettronico previsto dal D.M. 55/2013 (FatturaPA) attraverso il Sistema di Interscambio. Non si potranno accettare fatture che siano trasmesse in forma diversa (es. fatture in formato cartaceo, ma anche fatture elettroniche trasmesse con sistemi diversi dal S.d.I., salvo i casi di mancato recapito per cause non imputabili al fornitore).

dopo il 1 luglio 2015 non potrà essere più pagata alcuna fattura non ricevuta in formato elettronico.